Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 120 del 17 maggio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 17 maggio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

(pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" della Regione nel 2° semestre 1960)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1960, n. 4.
Nuova tabella organica dei servizi, dei posti e del personale del Laboratorio regionale di igiene e profilassi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 31 *luglio* 1960)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la tabella organica (allegato *A*) dei servizi, dei posti, delle qualifiche e degli stipendi e salari annui lordi iniziali totalmente conglobati, spettanti al personale addetto al Laboratorio regionale di igiene e profilassi in applicazione della legge regionale 30 ottobre 1958, n. 6.

Art. 2.

La annessa tabella organica (allegato *A*) modifica e sostituisce l'organico dei servizi e dei posti del Laboratorio regionale di igiene e profilassi compreso nella pianta organica regionale vigente (tabella allegato *C* annessa alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3) per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della nuova tabella allegato *A* recante due nuovi posti di assistente; due nuovi posti di aiuto-preparatori e un nuovo posto di vigile sanitario-

autista), previsto in complessive annue iniziali e lorde lire 6.500.000, saranno approvate ed impegnate, con le deliberazioni di nomina e di assunzione del personale, sull'istituendo apposito capitolo della parte spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961 (« Spese per stipendi, indennità, compensi, trattamento di quiscenza o di licenziamento, quote di compartecipazione ai proventi dei diritti di analisi al personale del Laboratorio di igiene e profilassi ») e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 luglio 1960

MARCOZ

ALLEGATO *A*

Tabella organica dei servizi e dei posti di ruolo del Laboratorio regionale di igiene e profilassi

Servizi - Qualifiche del personale	Numero dei posti di ruolo	Gruppo	Grado (regionale)	Stipendio o salario annuo lordo iniziale
Reparto medico-micrografico				
Direttore	1	A	4°	1.500.000
Assistente .	1	A	5°	1.206.000
Preparatore batteriologo	1	C	7°	813.000
Aiuto-preparatore	1	C	9°	606.000
Inserviente di laboratorio	1	S	12° b	519.000
Reparto chimico				
Direttore	1	A	4°	1.500.000
Assistente .	1	A	5°	1.206.000
Preparatore chimico	1	C	7°	813.000
Aiuto-preparatore	1	C	9°	606.000
Inserviente di laboratorio	1	S	12° b	519.000
Servizi di vigilanza				
Vigili sanitari-autisti .	3	S	12° a	540.000
Centro profilattico .	—	—	—	—

Aosta, addì 16 luglio 1960

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1960, n. 5.

Concessione di contributi annui straordinari al comune di Aosta per finanziamento di parte delle spese di ammortamento del mutuo passivo di lire 480 milioni da contrarre per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 31 *luglio* 1960)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui straordinari di L. 19.156.725 (diciannovemilioni centocinquantaseimila settecentoventicinque), per la durata di venticinque anni, a favore del comune di Aosta, a titolo di concorso regionale nella spesa annua di ammortamento del mutuo passivo di L. 480 milioni da assumere dal Comune stesso presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali) e destinato al finanziamento di spese straordinarie per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità.

Art. 2.

La liquidazione dei contributi annui straordinari di cui al precedente articolo è subordinata alla effettiva assunzione ed utilizzazione, da parte del comune di Aosta, dell'intero sopracitato importo del mutuo per il finanziamento delle spese straordinarie occorrenti per l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità di cui alla deliberazione della Giunta municipale di Aosta in data 11 febbraio 1960, n. 141.

Art. 3.

Il versamento dei contributi annui di cui ai precedenti articoli sarà effettuato alla Tesoreria del comune di Aosta a rate semestrali posticipate, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento del sopramenzionato mutuo passivo e con imputazione ad apposito istituendo capitolo di spesa del bilancio regionale per il prossimo e per i successivi esercizi finanziari.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale della concessione dei contributi annui di cui ai precedenti articoli si provvederà mediante la iscrizione di apposito capitolo di spesa nel bilancio preventivo della Regione per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961 e nei bilanci di previsione per i futuri esercizi finanziari, per la durata di venticinque annualità, fino alla scadenza del periodo di ammortamento del sopramenzionato mutuo passivo da contrarre dal comune di Aosta.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 luglio 1960

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1960, n. 6.

Provvidenze a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto all'imposta comunale sul bestiame

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 31 *luglio* 1960)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per alleviare la crisi in cui versa l'economia agricola in Valle d'Aosta, fino a quando non sarà disposta con legge dello Stato la auspicata abolizione della imposta comunale sul bestiame, la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1961, al pagamento dell'imposta sul bestiame e dei relativi diritti, aggi ed addizionali di legge, applicata dai Comuni della Regione nei confronti dei detentori e dei proprietari di bestiame residenti in Valle d'Aosta tenuti al pagamento del tributo previsto dall'art. 122 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 2.

In base alle denuncie presentate dai singoli contribuenti e alle rettificazioni apportate d'ufficio, previ accertamenti eseguiti a mezzo degli agenti comunali, le Giunte municipali provvedono ad approvare, separatamente dalle altre imposte e tasse comunali, l'elenco delle persone tenute al pagamento dell'imposta sul bestiame, indicando, per ognuna, il numero dei capi di bestiame posseduto suddiviso per specie, nonchè l'ammontare dell'imposta.

L'elenco di cui al precedente comma, da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune per venti giorni consecutivi, è notificato alla Regione autonoma della Valle d'Aosta a cura dei Comuni interessati.

La Regione ha facoltà di disporre opportuni controlli in ordine alla fedeltà degli elenchi.

Art. 3.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'osservanza dei termini prescritti dal capo XIX del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Nei casi previsti dall'art. 292 del citato testo unico, modificato dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 e dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, i Comuni provvedono all'applicazione delle sopratasse a carico degli inadempienti.

Il pagamento delle sopratasse non è sostenuto dalla Regione ed i relativi importi non devono essere inclusi nei ruoli della imposta sul bestiame, di cui al seguente art. 4.

Art. 4.

I ruoli dell'imposta sul bestiame sono formati dai Comuni sulla base degli elenchi di cui al precedente art. 2, separatamente dai ruoli degli altri tributi comunali, in conformità alle vigenti norme di legge.

Art. 5.

Ai fini del pagamento del tributo dovuto dai contribuenti iscritti a ruolo, gli esattori comunali, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare alla Regione autonoma della Valle d'Aosta un'unica cartella di pagamento per ciascun ruolo comunale dell'imposta sul bestiame con indicazione del numero complessivo dei contribuenti e dell'ammontare complessivo della imposta e dei relativi diritti, aggi ed addizionali di legge.

Art. 6.

Le spese per il pagamento dell'imposta sul bestiame di cui alla presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale in base all'ammontare annuo dei ruoli comunali dalle cartelle esattoriali e sono liquidate con imputazione all'apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione.

Art. 7.

Per il finanziamento delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in lire venticinque milioni all'anno, sarà istituito l'apposito seguente capitolo di spesa sui bilanci di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961 (con lo stanziamento di L. 25 milioni) e per i successivi esercizi finanziari: « Provvidenze a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto all'imposta comunale sul bestiame ».

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 luglio 1960

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1960, n. 7.

Nuova tabella organica dei servizi, dei posti e del personale dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 30 *novembre* 1960)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la nuova tabella organica (allegato *A*) dei servizi, dei posti, delle qualifiche e degli stipendi e salari annui lordi iniziali totalmente conglobati, spettanti al personale addetto all'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta.

Art. 2.

La annessa tabella organica (allegato *A*) modifica e sostituisce l'organico dei servizi e dei posti dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta compreso nella vigente pianta organica dei servizi regionali (tabella allegato *C*) annessa alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 3.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della nuova tabella allegato *A*) recante due nuovi posti di medico assistente, due nuovi posti di inserviente, un nuovo posto di economo, un nuovo posto di applicato di 1ª classe ed un nuovo posto di dattilografa applicata di 2ª classe, previste in complessive annue iniziali e lorde L. 7.000.000, saranno approvate ed impegnate, con le deliberazioni di nomina e di assunzione del nuovo personale, sull'apposito capitolo 100/A della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario (« Spese per stipendi, salari, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e quote di compartecipazione su proventi a favore del personale ») e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 novembre 1960

MARCOZ

ALLEGATO *A*

Tabella organica dei servizi e dei posti di ruolo dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta

SERVIZI	Nuova tabella			Stipendio annuo iniziale conglobato Lire
	Posti	Gruppo	Grado	
Servizi sanitari				
Primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario	1	A	4°	1.500.000
Aiuto ostetrico ginecologo	1	A	5°	1.206.000
Medico assistente . . .	2	A	6°	975.000

SERVIZI	Nuova tabella			Stipendio annuo iniziale conglobato Lire
	Posti	Gruppo	Grado	
Prima ostetrica	1	C	7°	813.000
Ostetrica	1	C	8°	687.000
Infermiera	2	S	12° a	540.000
Servizi ausiliari				
Aiuto guardarobiera	1	S	12° d	453.000
Aiuto cuoca	1	S	12° d	453.000
Custode	1	S	12° c	477.000
Giardiniere	1	S	12° c	477.000
Inserviente	2	S	12° d	453.000
Servizi amministrativi				
Ragioniere economo	1	B	6°	975.000
Aiutante di segreteria	1	C	7°	813.000
Contabile	1	C	7°	813.000
Applicato di 1ª classe	1	C	8°	687.000
Dattilografa applicata di 2ª classe	1	C	9°	603.000
Servizi vari				
Personale subalterno vario inserviente e di fatica, retribuito con paga giornaliera, quindicinale o mensile				
Personale religioso (trattamento convenzionato)				

Aosta, addì 17 novembre 1960

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1960, n. 8.

Istituzione di un Istituto professionale regionale per l'industria, l'artigianato ed il commercio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del 30 novembre 1960*)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1960-1961 è istituito, in Aosta, un Istituto avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di « Istituto professionale regionale per l'industria, l'artigianato ed il commercio », equiparato a tutti gli effetti agli analoghi Istituti governativi.

Art. 2.

Il predetto Istituto ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) Scuola professionale per l'industria meccanica ed elettrotecnica con sezioni per: aggiustatore meccanico, meccanico riparatore di automezzi, elettricisti;

2) Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per: muratore, carpentiere in legno e ferro;

3) Scuola professionale per l'industria idraulica, con sezioni per installatore per impianti idraulico-sanitari;

4) Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per: falegname ebanista;

5) Scuola professionale per attività ed impieghi commerciali, con sezioni per: segretario d'azienda, contabile di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, la Giunta regionale stabilisce le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie Scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Assessorato alla pubblica istruzione tenuto conto di eventuali contributi dello Stato e di enti diversi.

Art. 6.

Con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione saranno stabiliti, i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazione e di vacanze vengono determinati caso per caso dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere Scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica. Tali Scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle Scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguènti insegnamenti:

a) *per le Scuole industriali e per l'artigianato*: educazione civica e culturale generale, matematica, scienze fisiche, disegno tecnico, tecnologia, meccanica e laboratorio, impianti idraulici e disegno relativo, nozioni sugli autoveicoli, costruzioni civili e disegno relativo, disegno professionale ed architettonico, storia del mobile e dell'arredamento, economia aziendale, religione, educazione fisica, lingua francese;

b) *per la Scuola commerciale*: educazione civica e cultura generale, matematica, scienze naturali, fisica e merceologia, computisteria, ragioneria generale e applicata, istituzioni di commercio, corrispondenza commerciale in lingua italiana ed estera, pratica importazione-esportazione, lingua francese, lingua inglese o tedesca, economia e diritto del lavoro, liquidazione salari e stipendi, trattamento assicurativo e previdenziale, relative applicazioni pratiche, pratica archivio e protocollo, macchine calcolatrici e contabili, calligrafia, dattilografia, stenografia, religione, educazione fisica.

Art. 10.

Alle Scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla Scuola media e i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tale licenza, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle Scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle Scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'anzidetto art. 3 saranno stabilite dall'Assessorato alla pubblica istruzione.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle Scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle Scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico-patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono composte dal direttore della Scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e sono nominate dall'Assessore alla pubblica istruzione.

La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della Scuola.

Art. 13.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi dell'Istituto professionale regionale nonchè gli esami ed i diplomi sono gratuiti. Agli alunni può essere richiesto un deposito di garanzia per eventuali danni; la misura del deposito è fissata dal preside, sentito il Consiglio di presidenza.

Art. 14.

A capo dell'Istituto è un preside, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento, che sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni Scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della Scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate, per incarico dello Assessore alla pubblica istruzione e su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di Scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 15.

Il posto di preside è conferito, mediante pubblico concorso per titoli e per esami, bandito dal Consiglio regionale, al quale possono partecipare gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti tecnici e Istituti professionali, nonchè i direttori delle Scuole tecniche e di avviamento a indirizzo corrispondente che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblici concorsi, per titoli e per esami, banditi dalla Giunta regionale e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art 16.

Al personale dell'Istituto professionale si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi per quanto non previsto dalla presente legge.

Alla nomina del personale incaricato e supplente provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, si possono assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 della presente legge, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle Scuole della sede centrale sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

La tabella organica, annessa alla presente legge, indica il ruolo e il coefficiente del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione, sentita la Giunta regionale.

Art. 17.

La Giunta regionale può, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Assessorato alla pubblica istruzione, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo compensi speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali compensi è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 18.

Le spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto professionale regionale, previste in annue L. 12.000.000, sono a carico della Regione e graveranno sui capitoli 86-*bis* e 146 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960-1961 e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione dei futuri esercizi finanziari.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale regionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lettera *f*) del testo unico legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica governativi.

Art. 20.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 novembre 1960

MARCOZ

ALLEGATO A

Tabella organica dell'Istituto professionale regionale per l'industria, per l'artigianato e per il commercio

QUALIFICA	Numero di posti	Ruolo e coefficiente
Personale di ruolo		
Preside senza insegnamento	1	Coeff. dal 500 al 670
Cattedre di insegnamento	7	Ruolo A - Coeff. dal 229 al 500
Istruttori e assistenti .	10	Ruolo B - Coeff. dal 202 al 325
Segretario economo . . .	1	Coeff. dal 202 al 271
Applicati	1	Coeff. dal 257 al 202
Personale incaricato		
Incarichi d'insegnamento (per complessive 140 ore settimanali) . . .	10	
Istruttori e assistenti . .	9	
Applicati	2	
Persone di servizio . .	4	

Aosta, addì 17 novembre 1960

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1960, n. 9.
Assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 30 *novembre* 1960)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle guide iscritte al Comitato valdostano che abbiano superato il 55° anno di età e compiuto almeno 25 anni di lodevole servizio è concesso dalla Regione un assegno al merito di annue lire centomila.

L'anzianità di servizio si riferisce ai soli anni di servizio effettivo e va cioè computata con detrazione dei periodi di inattività per cause diverse dal servizio militare o dalle conseguenze di un infortunio professionale avvenuto in servizio e per causa di servizio.

Art. 2.

L'assegno al merito viene concesso con provvedimento dell'Assessore al turismo, su domanda dell'interessato e relativa proposta motivata dal Comitato valdostano guide. Contro il diniego dell'Assessore è dato ricorso, anche per il merito, alla Giunta regionale che decide irrevocabilmente.

Art. 3.

Alle guide e portatori iscritti al Comitato valdostano gravemente infortunatisi in servizio e per causa di servizio, con conseguenze tali da non poter più esercitare la professione, è concesso un assegno di invalidità di annue lire centomila.

Nel caso di morte in servizio e per causa di servizio di una guida o portatore agli orfani fino al raggiungimento della maggiore età, un assegno di complessive lire centomila annue.

Gli assegni di cui ai precedenti commi vengono concessi nei modi previsti dal precedente art. 2 e possono cumularsi con eventuali altre indennità, assegni e pensioni spettanti nel caso in cui l'infortunato fosse sotto le armi e l'infortunio sia avvenuto in conseguenza di suo impiego professionale da parte dell'autorità militare.

Art. 4.

Gli assegni di cui ai precedenti articoli avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di concessione.

Nessun assegno viene concesso quando gli aventi diritto dispongono di redditi, immobiliari e mobiliari, per un ammontare complessivamente superiore alle lire cinquantamila mensili.

Art. 5.

Le spese per la concessione degli assegni di cui ai precedenti articoli 1 e 3, previste in complessive annue lire tre milioni, saranno imputate all'apposito capitolo di spesa numero 170 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario («Spese e sussidi per assistenza alle guide e portatori alpini, ecc.»), nonchè ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i futuri esercizi finanziari, e saranno erogate, nei limiti degli appositi stanziamenti annui di bilancio, in base ai provvedimenti di concessione adottati dall'Assessore regionale al turismo.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 novembre 1960

MARCOZ

(2885)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151730) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.